

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 49 del 28 GEN 2021

REGISTRO GENERALE N. 69 DEL 1-2-2021

OGGETTO: Manifestazione di interesse per **LA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA – “CASA DELL’ACQUA”**. Approvazione avviso pubblico, capitolato speciale d'appalto e schema di convenzione - Approvazione

IL TITOLARE P.O.

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 09/04/2019 con la quale, al fine di valorizzare l'acqua potabile distribuita dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere, su un'area nella propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, opportunamente microfiltrata, refrigerata, valorizzata in forma liscia e gasata a titolo oneroso ma a costi bassissimi;

ATTESO che la realizzazione della casa dell'acqua comporta un considerevole risparmio in termini economici per la cittadinanza oltre ad una forte riduzione dei rifiuti (bottiglie di plastica);

ATTESO che, dopo un'attenta analisi, si è deciso di individuare l'area dove installare due distributori, il primo collocato in via Ospedale a Scicli zona di sosta e il secondo nella frazione di Donnalucata in Via Merano area parcheggio comunale;

TENUTO CONTO che le aree sulle quali verranno dovranno essere installate le case dell'acqua saranno concesse previo avviso pubblico alla ditta che avrà fatto pervenire l'offerta più vantaggiosa determinata sulla valenza tecnico-qualitativa della proposta e del ribasso sul prezzo di vendita fissato in €. 0,06 per litro di acqua naturale ed €. 0,07 per litro di acqua gasata;

VISTO l'avviso pubblico per la manifestazione dell'interesse per la concessione di n.2 case dell'acqua nel quale vengono riportate fra le altre cose, i termini e le modalità di presentazione della domanda, le cause di esclusione ed il criterio di aggiudicazione;

VISTO il capitolato speciale d'appalto formato da 22 articoli;

VISTO lo schema di convenzione per l'installazione dei distributori automatici di acqua alla spina, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'indagine di mercato mediante manifestazione di interesse per **LA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DUE EROGATORI DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA – “CASA DELL’ACQUA”** dove ogni cittadino potrà attingere acqua potabile liscia o gasata;

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°05 del 20/01/2020;

VISTA la determina del Sindaco n. 34 del 31/12/2020, con la quale sono stati conferiti, fino al 31.01.2021, gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, ed in forza della quale è adottato il presente provvedimento.

VISTO l'art.107, comma 3 lett. d) del D.Lgs267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 ed al D. Lgs 118/2001.

VISTO l'art.184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

VISTO il vigente Statuto Comunale, ed in particolare l'art.48.

RITENUTO dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1) **Di approvare** l'allegata manifestazione di interesse **PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA “CASA DELL’ACQUA** , che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di approvare** il Capitolato speciale per la concessione in uso di suolo pubblico per l'installazione e gestione di n.ro due erogatori di acqua potabile refrigerata naturale e gassata " casa dell'acqua" che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di approvare** lo schema di convenzione per l'installazione di un distributore automatico di acqua alla spina, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) **Dare atto** che il presente contratto di servizio non comporta alcuna spesa per il Comune;

- 5) **Dare atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°5 del 20/01/2020;
- 6) **Trasmettere** la presente determinazione al Settore I per i conseguenti adempimenti di competenza;

Il Titolare P.O. V Settore
Ing. Andrea Pisani



Handwritten signature of Ing. Andrea Pisani



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V-TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Per manifestazione di interesse all'affidamento di servizio pubblico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36, comma 2 lett. b), e 63 D. Lgs. 50/2016, per la "Istallazione sul territorio comunale di distributori automatici di acqua naturale e gassata" – "Casa dell'Acqua".

Il Responsabile del Settore Ing. Pisani Andrea

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/04/2019 avente ad oggetto "Progetto Casa dell'Acqua".

Rende noto

che intende espletare un'indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità al fine di raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici, ove esistenti, per la partecipazione alla procedura per "l'affidamento in concessione della fornitura e gestione di case dell'acqua" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016. Il Comune di Scicli si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità indicate nel presente Avviso, i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con Lettera d'Invito, di presentare offerta.

Stazione appaltante

Comune di Scicli - Via F. Mormino Penna n°2 sito internet: www.comune.scicli.rg.it - Settore proponente: V Tecnico - Piazza/Via F.M. Penna n. 2 -

e-mail: a.pisani@comune.scicli.rg.it - s.vasile@comune.scicli.rg.it

PEC: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

RUP: Ing. Pisani Andrea

1. Oggetto della concessione:

Il Comune di Scicli intende affidare in concessione l'installazione e la gestione di due case dell'acqua. Si segnala che l'area sulla quale sarà installata la casa dell'acqua dovrà avere superficie max. di mq. 8. Si segnala che la casa dell'acqua resterà di proprietà del concessionario e che l'esatta ubicazione per la messa in opera della casa dell'acqua verrà concordata con l'operatore in base alle esigenze di natura logistica, tecnica ed economica.

I punti individuati sono:

1. Via Ospedale - Scicli;
2. Parcheggio via Merano Donnalucata;

2. Descrizione del servizio:

Il distributori installati dovranno consentire l'erogazione di acqua, naturale e/o gassata nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Le tariffe che il concessionario potrà applicare all'utenza saranno determinate dal concedente nella fase di gara e potranno essere adeguate anno per anno in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO₂.

Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune, nel corso della validità del contratto, autorizzare la Ditta concessionaria all'istallazione di ulteriori erogatori di acqua alle medesime condizioni previste dai documenti di gara. Gli impianti installati, beni strumentali dell'Azienda, rimarranno di proprietà del concessionario.

3. Valore della concessione:

Il valore della concessione per anni 5 è stimato in Euro 53.055,50.

Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura e dalla gestione della casa dell'acqua saranno a carico del concessionario che remunererà il proprio investimento attraverso il pagamento diretto da parte dell'utenza di una somma di denaro non superiore ad €. 0,06 per litro d'acqua naturale ed €. 0,07 per litro d'acqua gasata.

4. Oneri a carico del soggetto gestore

- Installare e mettere in esercizio il punto di distribuzione dell'acqua;
- Farsi carico degli allacci delle utenze e i loro consumi;
- Provvedere al pagamento del suolo per lo spazio effettivamente occupato;
- Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto al fine di garantire le condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto;
- In caso di malfunzionamento delle attrezzature intervenire entro le 72 ore lavorative successive alla segnalazione dell'anomalia da parte del concedente;
- Smantellare gli impianti al termine del periodo di concessione;

5. Durata della concessione:

La durata della concessione è prevista in anni 5

Al termine della scadenza contrattuale, la durata della concessione potrà essere prolungata per un breve periodo, non superiore a sei mesi, ad esclusiva discrezione del Comune, nelle more della predisposizione e celebrazione di nuova gara ad evidenza pubblica.

Alla procedura verranno invitate almeno 5 operatori economici, se esistenti, tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. L'affidamento della concessione sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione

Saranno ammesse a partecipare alle procedure di affidamento:

- Gli Operatori Economici di cui all'art. 45, commi I e 2, del Codice, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- Gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea possono partecipare alla presente manifestazione forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice e s.m. e i. è vietato partecipare alla manifestazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e s.m. e i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima manifestazione.
- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla manifestazione ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.1. Requisiti di idoneità professionale:

Sono ammessi a partecipare al presente avviso di affidamento in gestione tutte le ditte, pena esclusione:

- iscritte al registro imprese C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività di trattamento e depurazione acque;
- in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 relativa alla specifica attività di Produzione, installazione, manutenzione e gestione di macchine ed impianti per il trattamento dell'acqua potabile e per l'erogazione di bevande destinate al consumo umano;

- in possesso di certificazione UNI EN ISO 22000:2018 relativa alla specifica attività di Produzione, installazione, manutenzione e gestione di macchine ed impianti per il trattamento dell'acqua potabile e per l'erogazione di bevande destinate al consumo umano;
- abilitate all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande;
- dotate di attestato ai sensi del decreto Assessorato sanità Reg.Siciliana del 19 febbraio 2007 e s.m.i.;

n.	Criterio di valutazione	Criterio motivazionale	Punteggio massimo
1	Proposta progettuale: Qualità della struttura con riferimento ad aspetti architettonici, funzionali, costruttivi	Punteggio da attribuire in base alle caratteristiche della struttura, ovvero: - gradevolezza del manufatto (caratteristiche architettoniche, colori, materiali, etc...) - qualità tecnica e costruttiva, - inserimento nel contesto urbano - qualità di materiali usati e presenza di relative certificazioni - presenza di eventuale sistema di videosorveglianza - sistemi informativi (es. pannelli informativi, pannelli informativi con notizie in tempo reale, etc...)	25
2	Soluzioni di arredo urbano	Punteggio da attribuire in base alle caratteristiche della soluzione proposta (aree verdi, giochi bimbi, cestini portarifuti): - gradevolezza della soluzione proposta - ecosostenibilità dell'arredo urbano	10
3	Tempistica di realizzazione e messa in funzione dell'impianto (massimo 90 giorni consecutivi)	Messa a disposizione del servizio all'utenza massimo 90 gg consecutivi	10
4	Distribuzione gratuita di chiavetta ricaricabile	Possibilità di pagare sia in contanti che con modalità elettroniche. Eventuali sconti su abbonamenti. Eventuali sconti ogni tot numero di ricariche	5
5	Tipologie di acqua diversa dalla naturale e frizzante	Ampliamento dell'offerta all'utenza	5
6	Servizi aggiuntivi	Servizi aggiuntivi resi al Comune e/o alla utenza. Rientrano nei servizi aggiuntivi i seguenti a scelta dei concorrenti: - possibilità data al Comune di spazi pubblicitari per messaggi istituzionali, pannelli informativi; - iniziative di sensibilizzazione per la promozione della iniziativa; - servizio WI-FI; - manutenzione consistente in pulizia e taglio erbacce delle aree prospicienti i siti di installazione; - sistemazione dell'area nelle immediate vicinanze del punto di erogazione di elementi di arredo urbano, superamento delle barriere architettoniche, ecc.	10
7	Fornitura gratuita per gli uffici comunali o scuole di distributori di acqua naturale microfiltrata refrigerata per almeno tre anni (1 punto per ogni punto d'acqua gratuito fornito per tutto il periodo contrattuale)	Riduzione di bottiglie di plastica da parte del personale dipendente	5
TOTALE			70

L'attribuzione del punteggio tecnico, fino all'attribuzione di Max 70 punti, sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto descritto dal concorrente offerente nell'Offerta Tecnica. La Commissione Giudicatrice può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche

presentate; qualora ciò avvenga, la Commissione conserva documentazione dell'eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali. Il punteggio per la valutazione della qualità tecnica di ciascuna soluzione proposta sarà calcolato come somma dei punteggi relativi ai criteri riportati nella precedente tabella. In particolare, tale calcolo sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice sulla base del metodo indicato al punto sub II), lett. a, punto 4, dell'Allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, utilizzando la formula di seguito riportata:

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta del concorrente in esame;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito all' i -esimo requisito in esame;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame rispetto all' i -esimo requisito variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

N.B.: Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall'operatore economico concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario del servizio.

2. OFFERTA ECONOMICA massimo punti 30 così distinti:

Il prezzo dell'acqua, non modificabile per tutta la durata della concessione, non potrà essere superiore a 6 centesimi di euro per litro per l'acqua naturale e 7 centesimi di euro per litro per l'acqua gassata.

Il punteggio massimo pari a 30 punti verrà attribuito al minor prezzo richiesto per litro di acqua naturale/gassata erogato.

$X = 15 - 15 * (\text{minor prezzo al litro offerto acqua naturale refrigerata}) + 15 - 15 * (\text{minor prezzo al litro offerto acqua gasata refrigerata})$

6.2. Requisiti economico-finanziario:

Fatturato per servizi analoghi nell'anno antecedente la presente procedura di affidamento non inferiore al doppio del valore della concessione, stimato in € 53.0055,50 x 2 = € 106.111,00

Nel caso di raggruppamento di imprese il requisito è riferito a ogni singola impresa raggruppata o in caso di consorzio ordinario da tutte le imprese consorziate che partecipano alla procedura. Nella ipotesi di concorsi di Cooperative o di consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal consorzio.

7. Requisiti di ordine generale:

Non sono ammessi alla gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lvo 50/2016;

Al fine di poter eventualmente valutare diverse richieste d'interesse, si stabiliscono dei parametri atti a quantizzare la migliore offerta per l'Amministrazione Comunale.

Gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:

Elementi tecnici - Punteggio massimo attribuibile totale punti 70

Elementi economici - Punteggio massimo attribuibile totale punti 30

Sia nell'indagine esplorativa che nell'eventuale successiva selezione non saranno ammesse offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altra gara e non potrà essere presa in considerazione alcuna documentazione integrativa, a meno che non sia richiesta dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso pervenga un'unica istanza, da parte di un unico soggetto, sia in forma singola che in raggruppamento, che dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, si procederà attraverso un affidamento diretto alla "Installazione e gestione delle "Case dell'Acqua".


Nel caso di presentazione di più di una istanza da parte di più soggetti qualificati per lo stesso impianto, si procederà ad una **selezione** (gara) secondo criteri su specificati del presente avviso. Quanto dichiarato dai partecipanti con autocertificazione/istanza di partecipazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sarà oggetto di verifica ed in caso di false attestazioni/mendaci seguirà la decadenza dall'affidamento **riservandosi di attivare** anche tutte le procedure previste dalla vigente normativa anche in materia penale.

8. Termini e modalità di partecipazione:

Le imprese interessate ad essere invitate alle procedure di selezione per l'affidamento della concessione in argomento dovranno far pervenire apposita manifestazione di interesse, entro e non oltre ilalle ore 12:00, inviando una PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Il Titolare di P.O. V Settore Tecnico

Ing. Pisani Andrea

Handwritten signature of Ing. Pisani Andrea, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive 'Pisani' and a final flourish.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V-TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



Manifestazione di interesse all'affidamento di servizio pubblico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36, comma 2 lett. b), e 63 D. Lgs. 50/2016 , per la "Istallazione sul territorio comunale di distributori automatici di acqua naturale e gassata" – "Casa dell'Acqua".

VALORE ECONOMICO

Sheet1

Il valore presunto della detta concessione della durata di anni cinque, desunto sul fatturato annuo e dall'investimento iniziale e delle spese da sostenere durante tutti gli anni e stato così stimato:

Impianto centro	Media Lt Acqua naturale/ giorno	Media Lt. Acqua gasata/ giorno	Prezzo nat. Stima maercato	Prezzo gas Stima mercato	Totale fatt./giorno A+B
Quantitativo	500	180	€ 0,06	€ 0,07	€ 42,60
Impianto Mare	Lt Acqua naturale/ giorno	lt. Acqua gasata/ giorno	Prezzo nat. Stima maercato	Prezzo gas Stima mercato	
Quantitativo	500	180	€ 0,06	€ 0,07	€ 42,60
COSTO N.2 CASE DELL'ACQUA					€ 40.000,00
COSTI INSTALLAZIONE ED ALLACCIAMENTI RETE ELETTRICA, IDRICA ECC					€ 4.000,00
COSTI GESTIONE PER 5 ANNI					€ 60.000,00
POLIZZE E SPESE CORRENTI					€ 3.000,00
media annua spese					€ 13.400,00

Fatturato 1° anno					
	Acqua naturale/ litri	acqua gasata/litri	prezzo di stima nat	prezzo di stima gasata	fatturato
Impianto centro	150000	50000	€ 0,06	€ 0,07	€ 12.500,00
Impianto Mare	125000	40000	€ 0,06	€ 0,07	€ 10.300,00
Totale fatturato 1° anno					€ 22.800,00
Fatturato 2° anno					
	Acqua naturale/ litri	acqua gasata/litri	prezzo di stima nat	prezzo di stima gas	fatturato
Impianto centro	175000	55000	€ 0,06	€ 0,07	€ 14.350,00
Impianto Mare	150000	45000	€ 0,06	€ 0,07	€ 12.150,00
Totale fatturato 2° anno					€ 26.500,00
Fatturato 3° anno					
	Acqua naturale/ litri	acqua gasata/litri	prezzo di stima nat	prezzo di stima gasata	fatturato
Impianto centro	190000	60000	€ 0,06	€ 0,07	€ 15.600,00
Impianto Mare	160000	55000	€ 0,06	€ 0,07	€ 13.450,00
Totale fatturato 3° anno					€ 29.050,00
Fatturato 4° anno					
	Acqua naturale/ litri	acqua gasata/litri	prezzo di stima nat	prezzo di stima gasata	fatturato
Impianto centro	200000	75000	€ 0,06	€ 0,07	€ 17.250,00
Impianto Mare	175000	65000	€ 0,06	€ 0,07	€ 15.050,00
Totale fatturato 4° anno					€ 32.300,00
Fatturato 5° anno					
	Acqua naturale/ litri	acqua gasata/litri	prezzo di stima nat	prezzo di stima gasata	fatturato
Impianto centro	210000	80000	€ 0,06	€ 0,07	€ 18.200,00
Impianto Mare	185000	70000	€ 0,06	€ 0,07	€ 16.000,00
Totale fatturato 5° anno					€ 34.200,00

tasso interesse 6%

	investim case dell'acqua	Fatt. Netto 1° anno	fatt netto 2° anno	fatt netto 3° anno	fatturato netto 4° anno	fatturato netto 5° anno	valore Attuale netto
VAN= sommat	-€ 40.000,00	€ 9.400,00	€ 13.100,00	€ 15.650,00	€ 18.900,00	€ 20.800,00	€ 53.055,50
		1,06	1,12	1,19	1,26	1,34	



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Servizio Ecologia e Gestione Rifiuti



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA – “CASA DELL’ACQUA”

Concedente: Comune di SCICLI – Via Mormino Penna N°2 - 97018 Scicli (RG)

Sito internet: www.comune.scicli.rg.it PEC: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Responsabile del procedimento: Responsabile del V Settore: Ing. Andrea Pisani – mail a.pisani@comune.scicli.rg.it

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Comune di Scicli, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini, in una logica di risparmio economico e in un’ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti, intende promuovere l’installazione di un erogatore pubblico di acqua proveniente dall’acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gassata (“Casa dell’Acqua”). Per la progettazione, realizzazione e gestione del distributore di acqua proveniente dall’Acquedotto, il Comune intende individuare un soggetto “Concessionario” che sarà incaricato di svolgere tali attività a propria totale cura e spesa.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Al termine della Concessione, l’Ente avrà la facoltà di rinnovare la concessione con il Concessionario per ulteriori 5 anni.

ARTICOLO 3 - LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

Le aree identificate per installare le “Case dell’Acqua”, di proprietà comunale, sono siti in:

1) Via Ospedale individuata nell’allegata planimetria .

4) Donnalucata Parcheggio di Via Merano individuata nell’allegata planimetria .

L’ingombro di ogni manufatto non potrà essere superiore a mq. 8,00, incluso lo sporto di eventuali pensiline/tetti, archetti parapetonali a protezione degli utenti per evitare interferenze con il parcheggio limitrofo e soluzioni di arredo urbano che saranno oggetto di proposta progettuale dell’impresa in sede di gara. La superficie pari a mq. 8 è da intendersi come superficie massima per ogni manufatto oggetto di concessione.

ARTICOLO 4 - TERMINE DI ESECUZIONE

Il distributore automatico di acqua alla spina per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere installato e funzionante entro 90 giorni dalla firma della Convezione, pena la decadenza automatica della concessione stessa.

ARTICOLO 5 - REQUISITI TECNICI MINIMI

5.1 Caratteristiche della struttura

La “Casa dell’acqua” dovrà avere struttura prefabbricata antivandalo, con pensilina a protezione degli utenti, dotata di illuminazione esterna a basso consumo e dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- essere dotato di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerate;
- display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento
- modalità di selezione del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, i beccucci di erogazione devono essere protetti (con impossibilità ad essere toccati e contaminati) e sanificati ad ogni prelievo con ozono;
- addizionamento CO₂; - sistema di allarme che avverte l’impresa dell’esaurimento di anidride carbonica da aggiungere per l’acqua frizzante;
- sistema di pagamento dell’acqua prelevata sia tramite gettoniera elettronica (contanti) che tramite tessera o chiave gratuita ricaricabile fornita direttamente dal Concessionario;
- disponibilità di uno spazio sulla struttura installata dove esporre i risultati delle analisi effettuate sull’acqua erogata.
- Pannello erogatore certificato come “erogatore pubblico “ con certificazione ISO22000; Il manufatto dovrà essere conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, oltre a quanto disciplinato dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune ed essere in possesso di tutte le certificazioni in base alle norme alimentari italiane e comunitarie. Il Concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente ed in particolare:

1. 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
2. 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”;
3. DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
4. DM 21 marzo 1973 e ss.mm.ii. “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
5. DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande tramite distributore automatico devono essere altresì rispettati i requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” ed i requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo nel caso del commercio alimentare. Il Concessionario dovrà produrre, prima della messa in funzione dell’impianto, apposita dichiarazione sulla

rispondenza dei distributori alle normative succitate garantita da un marchio di conformità rilasciato da ente terzo certificatore.

5.2. Caratteristiche distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua dovrà prevedere alcuni trattamenti /controlli/apparecchiature secondo quanto di seguito descritto:

Sistema di trattamento acqua con microfiltrazione a carboni attivi vegetali che garantiscano una filtrazione ed un assorbimento di eventuali elementi indesiderabili presenti nell'acqua, rendendo l'acqua sicura, cristallina, buona da bere per tutti gli usi alimentari, senza eliminare i sali minerali.

Sistema di debatterizzazione a raggi U.V.C. per decontaminare l'acqua da batteri e germi senza l'uso di sostanze chimiche, pertanto senza residui tossici di altro genere.

Sistema di sicurezza con chiusura elettronica automatica degli ugelli per evitare contaminazione esterna batteriologica ed atmosferica.

Gruppo refrigerante e saturazione CO2

Dispositivi di igiene e sicurezza Il sistema deve prevedere un ciclo di sanitizzazione programmata, almeno giornaliera, di tutto l'impianto attraverso l'utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico. Deve prevedere inoltre un sistema di blocco dell'impianto ogni qualvolta il ciclo di sanitizzazione previsto non vada a buon fine.

Autodiagnosi. Il sistema deve essere in grado di diagnosticare eventuali anomalie dell'impianto, mancanza di acqua, atti vandalici, l'igienizzazione dell'impianto non effettuata correttamente. I guasti impediranno l'uso dell'impianto e dovranno essere trasmessi tramite il combinatore telefonico GSM al gestore per il pronto intervento. L'eventuale adeguamento delle apparecchiature presenti è totalmente a carico del Concessionario.

Analisi dell'acqua erogata Il Concessionario dovrà effettuare per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, presso un istituto autorizzato e con frequenza almeno quadrimestrale, le analisi chimico fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque ad uso potabile. I risultati di tali analisi dovranno essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale e per la loro divulgazione attraverso i canali che l'Amministrazione riterrà più opportuni.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

a) fornire, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente i punti di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;

- b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. Le strutture dovranno essere in materiale antibatterico e sanificabile ed inoltre non dovranno comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere idoneamente coibentate e dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno;
- c) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si segnala che le reti interessate saranno individuate dalle parti affinché non siano troppo distanti dal punto previsto per la realizzazione delle strutture;
- d) provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle strutture; la gestione dell'impianto e la distribuzione e vendita dell'acqua dovrà essere tale da garantire un funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;
- e) concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte della struttura per campagne di informazione istituzionali. Il Concessionario potrà usare la struttura realizzata, come spazio di informazione per eventuali comunicazioni all'utente inerenti alla gestione, i disservizi, i controlli periodici effettuati sull'acqua e quant'altro necessario per rendere edotto l'utente, da gestire in proprio. Sulle pareti della struttura realizzata è comunque vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 12 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
- f) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti al funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;
- g) effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno quadrimestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, sulla struttura installata, in appositi pannelli. Resta a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli Enti sanitari (ASL, ARTA, etc.);
- h) effettuare, a propria cura e spese, almeno 10 visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune;
- i) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione che favoriscano la diffusione dell'utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli etc.);
- j) il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gassata, offerto in sede di gara, dovrà restare invariato per tutta la durata della Convenzione nonché in caso di proroga di ulteriori anni 5;
- k) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il

concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 36 ore, il Concessionario è tenuto all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;

l) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;

m) fornire con cadenza semestrale una relazione sull'andamento delle attività, comprendente in particolare: i risultati delle analisi dell'acqua e gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sull'impianto.

n) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;

o) stipulare e presentare al Comune apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi con copertura per tutto il periodo della Concessione;

p) farsi carico degli eventuali oneri relativi alla videosorveglianza ed ai sistemi di allarme;

q) smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della Concessione.

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO E TARIFFE

Il Comune di Scicli riconosce al Concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario è autorizzato alla riscossione del corrispettivo ricavato dalla vendita dell'acqua al prezzo al litro per acqua naturale e gassata offerto in sede di gara. Non sono ammesse variazioni del prezzo di vendita per tutta la durata della Concessione, compresa l'eventuale proroga. Il Comune chiederà al Concessionario l'onere di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione oltre ai canoni idrici con riferimento alle utenze commerciali.

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Scicli.

ARTICOLO 9 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune di Scicli si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune di Scicli la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà, a mezzi, a persone, siano o meno addette al servizio, che dovesse verificarsi in relazione alla gestione ed utilizzo dell'impianto e/o comunque in relazione agli obblighi derivanti dalla Concessione. La gestione del servizio è esercitata a totale e completo rischio e pericolo del Concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio

personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso l'erogatore pubblico in esame tenendo sollevato il Comune di Scicli da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della Concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo. Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Il Concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune di Scicli da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al Concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi. Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Responsabile del Settore V del Comune di Scicli il nome del Responsabile dell'impianto, nonché l'indirizzo di reperibilità ed un recapito telefonico. Prima dell'avvio dell'attività, in presenza del legale rappresentante del Concessionario o di suo delegato, il Comune procederà ad un sopralluogo al termine del quale sarà redatto apposito verbale di accertamento della regolare esecuzione delle clausole contrattuali riportate nel presente capitolato speciale d'onere e di quelle contenute nell'offerta di gara. Alla scadenza del presente contratto verrà effettuata una verifica da parte del Comune relativamente alla riconsegna del suolo pubblico e dell'impianto e verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 11 - COPERTURA ASSICURATIVE

Il Concessionario dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia al Comune prima dell'avvio del servizio oggetto della Concessione - una specifica assicurazione, per tutta la durata della Concessione, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dalla gestione del servizio oggetto della Concessione. A copertura dei rischi il Concessionario dovrà:

1. stipulare polizza assicurativa R.C.T/O con l'espressa indicazione che il Comune è considerato "soggetto terzo" a tutti gli effetti;
2. prevedere espressamente le seguenti estensioni e prescrizioni:
 - riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) erogazione e somministrazione di acqua ad uso alimentare;
 - estensione del novero dei terzi all'ente ed ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
 - estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Concessionario per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge;
 - estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
 - estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute;
 - estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

- riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati; - estensione al danno biologico. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO.). Il massimale della RC.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore.

La polizza (R.C.T./RC.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, ivi compresa l'eventuale proroga di anni 5. Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ARTICOLO 12 - DOVERI DI COMUNICAZIONE

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli eventuali reclami presentati dall'utenza in ordine al funzionamento del servizio. Il Concessionario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. Il Concessionario è tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

ARTICOLO 13 - PENALI

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati vengano rilevate inadempienze da parte del Concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Comune procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore. Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione di € 200,00. La contestazione di inadempimento e l'irrogazione della penale sono comunicate a mezzo PEC. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti. Si considerano gravi e tale da giustificare la risoluzione ipso jure del Contratto, le violazioni che abbiano comportato almeno tre contestazioni nel corso di un anno con applicazione della penale di cui al precedente articolo 13;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo per almeno tre volte nel corso di 1 anno;
- messa in liquidazione o cessazione di attività del Concessionario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di diritto con la semplice contestazione scritta tramite lettera raccomandata senza che l'impresa abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificatosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, salvo il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle eventuali maggiori spese sostenute.

ARTICOLO 15 – RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Comune di Scicli può recedere dalla concessione:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove il Concessionario, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla Convenzione. Il recesso è comunicato da parte del Comune al Concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, al Concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ARTICOLO 16 - VARIANTI

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto solo migliorative a favore dell'Ente Comunale. Eventuali varianti proposte dal Concessionario dovranno essere espressamente approvate dal Comune e non potranno comportare onere alcuno per l'Ente.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere ceduta pena la risoluzione della Convenzione in assenza di preventivo consenso del Comune.

ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti della Convenzione, le Parti eleggeranno domicilio presso le rispettive sedi legali.

ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI

La Concessione affidata tramite convenzione, sotto forma di scrittura privata semplice, avverrà per mezzo di firma digitale. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di contratto sono a totale carico del Concessionario.

Sono pure a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

ARTICOLO 20 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nonché alla libera circolazione dei dati personali si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scicli www.comune.scicli.rg.it
- Il data protection officer del Comune di Scicli è l'Ing. Andrea Pisani il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it - a.pisani@comune.scicli.rg.it

Il Comune di Scicli in qualità di titolare del trattamento, informa che:

i dati forniti nel corso della presente procedura saranno trattati per iscritto, via e mail/pec o verbalmente e liberamente comunicati (art.13.1, lett. a) Reg. 679/2016) nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato e sulla base di uno o più dei presupposti di liceità e per le finalità di cui all'art. 6 comma 1 lett. C GDPR;

i dati personali del Concessionario oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo non superiore a quello necessario per l'esecuzione del contratto, conclusione dei rapporti tra il Comune e il Concessionario nonché per la gestione di possibili ricorsi/contenziosi.

in qualsiasi momento, il Concessionario potrà esercitare i seguenti diritti:

- accedere ai propri dati personali;
- chiedere di rettificare i propri dati personali ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li hanno trattati;
- chiedere di cancellare i propri dati personali ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li hanno trattati;
- chiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali;
- opporsi al trattamento dei propri dati personali.

Si rende noto al Concessionario che ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016)

ARTICOLO 21 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR-REGOLAMENTO UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati e/o comunicati dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario nell'esecuzione dei servizi oggetto di concessione e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato GDPR e del vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati. Il Concessionario è responsabile per l'esatta

osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune di Scicli per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune di Scicli ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal Concessionario.

ARTICOLO 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Comune di Scicli si riserva di non procedere all'affidamento della Concessione senza che le Ditte partecipanti alla procedura possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. L'affidamento in concessione potrà avvenire anche in caso di una sola offerta valida. Il Comune di Scicli si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere al perfezionamento della Concessione per l'allestimento del manufatto, per fatti sopravvenuti o per motivi di opportunità emersi successivamente alla conclusione della gara. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della Concessione saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro di MODICA. Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura, si rende noto che si procederà alla verifica delle stesse rese dalla prima e seconda classificata. Nell'eventualità che quanto accertato d'ufficio non corrisponda al dichiarato, si procederà alla segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del DPR.445/2000). Le comunicazioni alle Ditte verranno effettuate mediante invio di fax o di posta elettronica al numero/indirizzo di e-mail indicato negli atti di partecipazione alla procedura. I risultati della procedura saranno resi noti nelle forme di legge, se e in quanto applicabili. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

**Il Titolare di P.O.
Ing. Pisani Andrea**

[Handwritten mark]

COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V° TECNICO.

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG



lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE CASA DELL'ACQUA

Viene stipulato il presente contratto di servizio fra:

1) il Sig. Andrea Pisani, nato a xxxxx, dipendente del Comune di Scicli, Responsabile del Settore V, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Scicli, C.F. 000000000000;

2) la ditta _____ con sede legale in _____
via _____ C.F. e P.IVA _____ in persona del Legale
Rappresentante _____ nato a
_____ il _____ qui di seguito indicate collettivamente "le Parti".

ART.1 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all'installazione ed all'esercizio, previa concessione di suolo pubblico, di un distributore automatico di acqua alla spina, da installarsi sul territorio del comune nel seguente modo:

- 1) Via Ospedale individuata nell'allegata planimetria.
- 2) Donnalucata Parcheggio di Via Merano individuata nell'allegata planimetria.

Al concessionario sarà richiesto il pagamento della tassa di occupazione dello spazio e dell'area pubblica effettivamente occupata dalla struttura, incluso eventuali piazzole lastricate necessarie all'utilizzo della struttura.

ART.2 OBBLIGHI DITTA

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione la Ditta si impegna a:

- fornire, installare, mettere in esercizio, mantenere le strutture come specificate nel capitolato e ubicate nel territorio di Scicli;

- provvedere, a propria cura e spese all'installazione del distributore, assicurandone se necessari accessi agevoli (piani asfaltati o piazzole lastricate) per l'adeguata fruizione delle fontane, nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- provvedere ai lavori necessari per gli allacciamenti elettrici e idrici, e alla intestazione a proprio carico delle utenze (acqua energia elettrica, ecc....) ed al pagamento dei consumi relativi alle stesse, per tutta la durata della concessione;
- condurre il servizio di erogazione di acqua di rete naturale e gassata, entrambe refrigerate;
- rifornire di gas CO2 alimentare per la gassatura dell'acqua;
- effettuare tutte le analisi necessarie richieste dalla normativa vigente in materia e dagli Enti competenti (ASL, ARPA, etc.) e provvedere all'ispezione, pulizia e disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione;
- richiedere le eventuali documentazioni di legge necessarie al fine dell'esercizio dell'attività;
- non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alle aree concesse, alle sue destinazioni ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente e le necessarie autorizzazioni;
- mantenere pulite le aree e quant'altro necessario al decoro pubblico dell'area stessa;
- condividere con il Comune il lato frontale erogatore della Casa dell'Acqua per la graficizzazione della stessa con i loghi ed un messaggio dell'amministrazione, insieme alle informazioni obbligatorie per legge e istruzioni per il funzionamento della Casa dell'Acqua;
- corrispondere al Comune di Scicli la tassa di occupazione di suolo pubblico quantificata per ogni mq. come da regolamento Comunale vigente e rideterminata in base ad eventuali variazioni in più e/o in meno che verranno introdotte con successive Delibere;
- sorvegliare l'area mediante idoneo impianto videosorveglianza ove necessario;
- sono a carico del Concessionario oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività.
- ripristinare lo stato dei luoghi al cessare del presente contratto con le modalità previste sul capitolato speciale; rispettare pienamente tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.3 OBBLIGHI DEL COMUNE

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a:

- concedere alla ditta l'occupazione di suolo pubblico dello spazio necessario per il posizionamento della struttura esterna per una durata anni sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri 5 anni) a titolo di comodato d'uso;

/

-In ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto l'A.C. si riserva di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna;

-concedere l'uso a soli fini informativi al Concessionario degli spazi delle strutture, per una superficie massima di 1 mq con esclusione della parte frontale dell'erogatore riservata ai messaggi ed alle comunicazioni del Comune, nonché alle istruzioni di funzionamento e le indicazioni di legge;

ART. 4 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta trattiene per sé quanto corrisposto dagli utenti per l'erogazione del servizio oneroso (acqua naturalerefrigerata e gassata/refrigerata), attraverso la vendita e la ricarica delle tessere/chiavette per l'acquisto di acqua gassata e per il prelievo di acqua naturale.

Il prezzo dell'acqua, non modificabile per tutta la durata della concessione, visto il ribasso di gara offerto è pari a _____ centesimo di euro litro.

ART.5 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario.

Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature ed impianti nonché a mantenere in efficienza le stesse. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

Il Concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti circostanti. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire verifiche, accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, l'Amministrazione concedente procederà alla esecuzione dei lavori imputando la spesa al concessionario.

ART.6 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi. Il Concessionario inoltre è tenuto a:

-impiegare, nella prestazione di servizi ed aree gestite, personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;

-applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;

-mantenere in ogni momento in servizio personale in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;

-rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;

-rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative. Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione dell'impianto e di eventuali piazzuole e di aiuole.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi, capitoli e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente, relativi alla corretta esecuzione e gestione delle strutture ed aree.

ART.7 PROPRIETÀ DELL' IMPIANTO

Le strutture sono bene strumentale di proprietà della Ditta.

ART.8 DURATA E DECORRENZA

La presente Convenzione vincola le Parti dalla data della stipula ed è valida per 5 anni dalla data di sottoscrizione della stessa. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza della convenzione/contratto, le parti possono concordare il rinnovo dello stesso per ulteriori 5 anni, qualora la normativa vigente al momento lo consenta.

ART.9 OPERATIVITÀ

Il referente della Ditta cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni malfunzionamenti, necessità di manutenzione, ecc.) è il

sig. _____ tel _____

fax _____

_____ e-mail _____

ART.10 CESSIONE

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le strutture realizzate, i servizi ed aree connesse secondo le proprie scelte imprenditoriali. È vietata la subconcessione, quanto disciplinato dell'art.14 del Capitolato d'appalto.

ART.11 CONTROVERSIE

Qualora tra le Parti dovessero insorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Vasto, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei casi specificati all'art.12 del Capitolato e fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione, redatta in tre originali ad unico effetto sarà impegnativa per le Parti a seguito della sottoscrizione da parte della Ditta e del Comune. Tutte le spese di stipula della presente Convenzione, siano esse accessorie e/o conseguenti e comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione, sono da intendersi a carico della Ditta. La presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, con spese a carico della Ditta.

Nella Sede Municipale, _____

Per la Ditta

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Per il Comune di Scicli

Il Titolare V Settore Tecnico

Ing. Andrea Pisani
